

DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76

Convertito in legge (Disegno di legge C 2648 approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 10 settembre 2020)

Disposizioni rilevanti¹

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

CAPO I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

L'articolo 1, **modificato in sede di conversione**, interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sotto soglia**, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.

Il **comma 1** individua l'ambito applicativo della norma, stabilendo che, in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, si applichino le procedure di affidamento di cui ai successivi commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (termine temporale **modificato in sede di conversione**, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 5-15.

Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

L'**articolo 2**, **modificato in sede di conversione**, disciplina le procedure applicabili ai contratti **pari o superiori alle soglie comunitarie**, prevedendo che le procedure di cui all'articolo in esame si applichino qualora **l'atto di avvio** del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (termine temporale **modificato in sede di conversione**, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto).

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 18-29.

¹ Le informazioni sommarie sui contenuti rilevanti del d.l. 76/2020, come modificato in sede di conversione, sono state tratte principalmente dal *Dossier 6 settembre 2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale D.L. 76/2020 – A.C. 2648 – Volumi I e II (Edizione provvisoria) – Servizio studi Senato della Repubblica-Camera dei Deputati.*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

L'**articolo 4** (al **comma 1**) novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di **procedure per la conclusione del contratto** di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Si dispone poi che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere **motivata** con specifico riferimento **all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale** alla **sollecita esecuzione** del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto.

In secondo luogo, si prevede che la **pendenza di un ricorso giurisdizionale** nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto, **non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto** nel termine previsto.

Infine, si prevede che le **stazioni appaltanti** hanno **facoltà** di stipulare **contratti di assicurazione** della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

I **commi 2-4** dell'articolo 4, come modificati **in sede di conversione**, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al **contenzioso relativo alle procedure di affidamento** di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla **disciplina processuale del c.d. rito appalti** incidendo sui tempi di decisione.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 41-47.

Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico

L'**articolo 6, modificato in sede di conversione**, prevede, **fino al 31 dicembre 2021**, (mentre il testo originario del decreto indica il termine temporale del 31 luglio 2021), la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un **collegio consultivo tecnico** per i lavori relativi ad **opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 56-66.

Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'**articolo 8 (ai commi 1-4)** reca una serie di disposizioni in materia di **procedure pendenti** disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero **avviate** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 dicembre 2021**, secondo la **modifica in sede di conversione**, che estende l'arco temporale di

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

applicazione della disposizione, (rispetto al testo originario che ne prevede l'applicazione fino al 31 luglio 2021).

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 71-111.

TITOLO II SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

CAPO I - SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

L'**articolo 12** reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

a) In primo luogo, con la **nuova lettera 0a**), inserita nel corso dell'esame **in sede di conversione**, è integrato l'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 disponendo che i **rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione** sono improntati al **principio della collaborazione e della buona fede**.

b) Alcune previsioni riguardano i termini del procedimento amministrativo e recano **l'obbligo per le amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti** (comma 1, lett. *a*), n. 1), e lett. *l*)); nel corso dell'esame **in sede di conversione** è stato specificato che la **pubblicità dei tempi** è garantita dalle amministrazioni mediante pubblicazione sul proprio **sito istituzionale**, nella sezione "Amministrazione trasparente".

c) Un altro gruppo di disposizioni introducono misure volte a favorire e rafforzare **l'uso della telematica nel procedimento amministrativo** (comma 1, lett. *b*), *c*) e *d*)).

d) Viene quindi **modificata la disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**, sostituendo l'interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista, con la sospensione degli stessi ed introducendo altre modifiche sulla **motivazione del diniego** al fine di evitare i rischi di plurime reiterazioni del procedimento con il medesimo esito sfavorevole (comma 1, lett. *e*) e lett. *i*)).

e) Con ulteriori novelle alla legge 241/1990 in materia di **attività consultiva delle pubbliche amministrazioni**, si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere (comma 1, lett. *f*)).

f) Viene introdotto un **meccanismo per superare l'inerzia delle amministrazioni proponenti** per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi (comma 1, lett. *g*)).

g) Si interviene in materia di **autocertificazione** per aggiornare la normativa e valorizzarne l'applicazione (comma 1, lett. *h*) e comma 3).

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 217-234.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata)

L'articolo 15 dispone ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'adozione di una **Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023** (Governo, regioni, enti locali) da effettuare **entro il 30 ottobre 2020** (termine modificato nel corso dell'esame **in sede di conversione**, rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge).

È previsto inoltre il **completamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi** da parte dello Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e - come aggiunto nel corso dell'esame al **Senato - sentiti gli ordini e le associazioni professionali**.

La ricognizione è finalizzata ad individuare i diversi regimi applicabili e ad applicare ulteriori misure di semplificazione.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 251-262.

Articolo 16-bis - Soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale

L'articolo 16-bis, inserito nel corso dell'esame **in sede di conversione**, modifica l'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 estendendo l'elenco dei soggetti abilitati all'**autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legislazione elettorale**.

In base alla modifica si aggiungono ai soggetti abilitati a procedere all'autenticazione i **membri del Parlamento, i consiglieri regionali e gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza**.

Art. 14, legge 53/1990, come modificato dall'art. 16-bis, d.l. 76/2020, conv. l.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 (*Norme per la elezione dei Consigli provinciali*), dal testo unico delle leggi recanti *norme per la elezione alla Camera dei deputati*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle *leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*), dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*), e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*), e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, **gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza**, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 270-272.

Articolo 21 - Responsabilità erariale

L'**articolo 2**, interviene in materia di **responsabilità amministrativa-contabile**.

Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita, con riguardo ai **fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021** (nel testo originario del decreto-legge la limitazione di responsabilità trovava applicazione con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2020), la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente **al solo dolo**.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 346-349.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ

Articolo 23 - Modifiche all'articolo 323 del codice penale

L'**articolo 23** modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie.

Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, viene infatti attribuita rilevanza non più alla violazione di norme di legge o di regolamento, bensì alla **violazione di specifiche regole di condotta** espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

L'articolo 23, **non modificato in sede di conversione**, interviene sul codice penale (art. 323) per modificare la **disciplina del delitto di abuso di ufficio**, con riferimento all'elemento oggettivo della fattispecie, ossia alla tipologia di violazioni - da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni - che determina l'integrazione del delitto stesso.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 354-357.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

TITOLO III

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

CAPO I - CITTADINANZA DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24

(Identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali)

L'**articolo 24** reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili come: l'estensione dell'ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale (per il caso di sua inattività o non disponibilità per l'utente, e in tali casi le comunicazioni circa la copia analogica dei documenti); gli indici nazionali dei domicilia digitali, altresì con previsione di un divieto di comunicazioni commerciali, se sprovviste di autorizzazione del titolare del domicilio digitale lì raccolto; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale, quanto a verifica ed effetti; gestori dell'identità digitale accreditati.

Prevede inoltre che **le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica**, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, **le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.**

Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

E ancora da quel termine (28 febbraio 2021) è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 360-369.

Articolo 25

(Conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale)

L'**articolo 25** reca una serie di novelle incidenti su una duplice disciplina, circa il servizio di: **conservazione dei documenti informatici; gestione dell'identità digitale.**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 372-375.

Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

L'**articolo 26** disciplina le modalità di funzionamento della **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione**.

L'istituzione della piattaforma è stata prevista dall'articolo 1, commi 402 e 403 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). Quella legge si è limitata a porre un'autorizzazione di spesa (2 milioni annui, a decorrere dal 2020) e ad affidare lo sviluppo della piattaforma alla Presidenza del Consiglio.

La legge n. 160 del 2020 non è andata oltre una **scarna disciplina**. Ad una più puntuale, analitica disciplina delle modalità di funzionamento della piattaforma è ora volto il presente articolo del decreto-legge.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 376-384.

Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale

L'**articolo 28**, rispetto al quale **in sede di conversione** è stata apportata **una modifica formale**, interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle **pubbliche amministrazioni**, dell'**indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni.

La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC **di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni**.

Si prevede, inoltre, la possibilità di comunicare ulteriori indirizzi PEC delle amministrazioni che si **costituiscono in giudizio tramite i propri dipendenti**.

Sono infine disciplinati i casi di **mancata comunicazione dell'indirizzo PEC**.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pagg. 395-399.

Articolo 30-bis

(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

L'**articolo 30-bis**, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, **estende a tutti i soggetti privati, a prescindere dal loro consenso**, l'applicazione delle disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) che disciplinano la produzione di atti e documenti.

La lettera *a*) dell'unico comma - mediante soppressione delle parole "che vi consentono", collocate, nel testo vigente, in fine all'art. 2, comma 1, del citato testo

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

unico di cui al DPR n. 445 - individua, quale più ampio oggetto delle norme del testo unico, la disciplina della "produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati" (in luogo, come detto, di "ai privati che vi consentono").

La successiva lettera *b*) novella l'art. 71, comma 4, del testo unico in argomento, al fine di coordinare la disciplina relativa ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati con la modifica intervenuta all'articolo 2 ai sensi della lettera *a*).

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. I, pag. 421.

CAPO II - NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 - Sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e lavoro agile; sull'Agenzia per l'Italia digitale; sul difensore civico digitale; obblighi di comunicazione in caso di affidamento di forniture ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; istituzione di una nuova direzione centrale presso il Ministero dell'interno; su una funzione di SOGEI

L'**articolo 31** detta plurime disposizioni. Esse incidono sul Codice dell'amministrazione digitale, onde porre previsioni in materia di **lavoro agile**.

Concernono inoltre l'**Agenzia per l'Italia digitale (Agid)**, nonché il **difensore civico digitale**.

Inoltre escludono le centrali di committenza - in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica - dall'obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Infine è istituita una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, presso il Ministero dell'interno. E si prevede una funzione per SOGEI di "*innovation procurement broker*".

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. II, pagg. 5-11.

Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica; esperti

L'**articolo 32** prevede (mediante l'introduzione di un apposito articolo entro il Codice dell'amministrazione digitale) un **codice di condotta tecnologica**, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Finalità del codice di condotta tecnologica è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'**utilizzo da parte delle amministrazioni di esperti** di comprovata competenza in processi complessi di trasformazione digitale.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. II, pagg. 12-14.

CAPO IV - MISURE PER L'INNOVAZIONE

Articolo 37 - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti

Il comma 1 dell'**articolo 37**, prevede disposizioni riguardanti le imprese e disciplina la procedura di iscrizione del **domicilio digitale dei professionisti** iscritti in albi ed elenchi.

Le disposizioni riguardanti i professionisti hanno subito solo modifiche formali in sede di conversione.

Si prevede in particolare – con la modifica dell'**articolo 16, c. 7, del d.l. n. 185/2008** (conv. l. n. 2/2009) – che i **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il **domicilio digitale**².

Gli **ordini** e i **collegi** pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo **domicilio digitale**.

Il **comma 7-bis** del d.l. 185/2008 **viene interamente sostituito** (rimanendo nella sostanza invariato in seguito al passaggio parlamentare per la conversione in legge del d.l. 76/2020).

La nuova formulazione prevede che il **professionista** che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza è **obbligatoriamente** soggetto a **diffida** ad adempiere, entro **trenta giorni**, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della **sospensione** dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

L'omessa pubblicazione dell'**elenco riservato**, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i **dati identificativi** degli iscritti e il relativo **domicilio digitale**, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) l'elenco dei **domicilia digitali** ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del DM 19 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013), costituiscono **motivo di scioglimento e di commissariamento** del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

² L'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del Codice dell'amministrazione digitale definisce il domicilio digitale come un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Art. 16, cc. 7 e 7-bis, d.l. 185/2008, come modificato dall'art. 37, d.l. 76/2020, conv. l.

(...)

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

(...)

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. II, pagg. 28-33.

Articolo 37-bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio

L'articolo 37-bis, introdotto in sede di conversione, è volto a **semplificare le procedure per la liquidazione dei compensi dovuti ai difensori d'ufficio ovvero ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, prevedendo il deposito della richiesta esclusivamente per via telematica.**

La norma dispone che il **deposito**, presso la cancelleria del magistrato competente, **delle istanze** riguardanti la **liquidazione dei compensi** spettanti ai **difensori d'ufficio** o a quelli che operano in regime di **gratuito patrocinio** avvenga **esclusivamente secondo le modalità telematiche.**

La disposizione in esame specifica che l'obbligo di deposito tramite **modalità telematiche** si applica alle **istanze prodotte a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione** del decreto in esame.

Per l'**individuazione** e la **regolazione** delle suddette modalità si rinvia ad un **provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.**

Si osserva, al riguardo, che il provvedimento di definizione delle modalità telematiche potrebbe essere emanato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico.

Articolo 37-bis (Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio) , d.l. 76/2020, introdotto in sede di conversione

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Per un approfondimento del contenuto della disposizione si rinvia al Dossier CS – Vol. II, pag. 34.
